

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI

PRATO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

DEL MAGISTRATO E DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

TITOLO I

Assemblea generale per l'elezione del Magistrato

Art. 1 - Elezioni. Periodo.

L'Assemblea Generale della Confraternita è convocata ogni quattro anni per l'elezione dei deputati chiamati a comporre il Magistrato, ai sensi dell'art. 24 e 25 dello Statuto.

L'elezioni si svolgono secondo le disposizioni del presente regolamento in un periodo normalmente ricompreso tra il 15 marzo e il 30 giugno dell'anno di scadenza del Magistrato. Per eccezionali esigenze legate all'attività dell'Associazione e su deliberazione conforme del Magistrato, presa con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le elezioni potranno essere prorogate oltre il 30 giugno, ma non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

I membri del Magistrato restano, comunque, in carica nella pienezza dei loro poteri, fino alla proclamazione degli eletti chiamati a comporre il nuovo Magistrato.

TITOLO II

Degli elettori e degli eleggibili

Art. 2 - Elettorato attivo. Requisiti.

Sono elettori tutti gli iscritti alla Misericordia di Prato e alle sue Confraternite Locali che abbiano compiuto gli anni 18 (diciotto) al momento del voto, che siano in regola con gli obblighi di servizio o con il pagamento delle quote annuali associative se confratelli o consorelle sostenitori e che siano iscritti da almeno un anno e non irretiti da provvedimento disciplinare di sospensione.

Art. 3 - Esercizio personale del voto.

Il diritto di voto è personale e nessun elettore può farsi rappresentare, rilasciare deleghe, né esprimere il voto per scritto o corrispondenza. A discrezione del Presidente di Seggio, potranno essere ammessi all'accompagnamento per l'esercizio del voto assistito solo quegli elettori che proveranno di essere effettivamente impediti.

Art. 4 - Elettorato passivo. Cause di ineleggibilità.

Sono eleggibili coloro che sono iscritti nella lista approvata definitivamente come è disposto agli artt. 7 e 8, purché siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge elettorale dello Stato.

Non sono eleggibili:

- a) i dipendenti dell'Arciconfraternita o delle Confraternite;
- b) coloro che rivestono cariche politiche a qualsiasi livello, a meno che i candidati non siano cessati dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni. Non può ricoprire la carica di deputato al Magistrato:
- c) chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive che precedono;
- d) chi ha lite pendente con la Confraternita o con l'Arciconfraternita, in quanto parte in un procedimento penale, civile o amministrativo, a titolo personale o anche in rappresentanza di una Confraternita o dell'Arciconfraternita;
- e) chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente di una Confraternita o dell'Arciconfraternita, è stato dichiarato responsabile verso la stessa con sentenza passata in giudicato;
- f) colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Confraternita o l'Arciconfraternita, è stato legalmente messo in

mora;

g) chi per qualunque causa non risulta più iscritto alla Confraternita;

h) chiunque sia stato irretito da procedimento disciplinare di qualsiasi natura.

Non possono contemporaneamente far parte del Magistrato i coniugi, i parenti in linea retta, quelli in linea collaterale fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Art. 5 - Liste elettorali.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dal Magistrato e dallo stesso riveduta ogni quadriennio entro il 15 marzo per le necessarie modifiche.

I Consigli Direttivi di ogni Confraternita dovranno approvare analoghe liste secondo le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 8. La lista conterrà cognome e nome di ogni iscritto. Gli ammessi negli ultimi dodici mesi non avranno diritto né all'elettorato attivo né a quello passivo.

Art. 6 - Pubblicazione della lista degli elettori.

Entro il 10 marzo di ogni quadriennio, il Magistrato e i Consigli Direttivi di ogni Confraternita locale pubblicano la lista degli elettori e con avviso da affiggere in apposito albo e da depositare nella Segreteria assegnano il termine di 10 (dieci) giorni, nei quali la lista resterà affissa affinché ciascun confratello e consorella possa esaminarla e presentare per scritto rispettivamente al Magistrato e al Consiglio Direttivo della propria Sezione i reclami e le osservazioni che riterrà opportuni.

Art. 7 - Reclami- Approvazione delle liste.

Nei 10 (dieci) giorni successivi al termine di cui sopra, il Magistrato e i Consigli Direttivi delle Sezioni si aduneranno per decidere in merito ai reclami presentati, fare alla lista le modifiche di giustizia ed approvarle disponendo, quindi, di farne entro tre giorni

l'affissione o il deposito in Segreteria in conformità dell'art. 5 per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni.

Le Confraternite locali invieranno, contemporaneamente all'affissione o al deposito definitivi, la lista degli elettori al Magistrato per tenerla agli atti dell'amministrazione.

Art. 8 - Variazione delle liste.

Alla lista così approvata non possono farsi nel corso del quadriennio altre variazioni che quelle motivate da morte degli elettori, da perdita del diritto di voto e da nuove ammissioni.

TITOLO III

Liste dei candidati

Art. 9 - Presentazione delle liste dei candidati.

Per ogni lista o gruppo di liste (Magistrato, Collegio dei Revisori dei conti, etc.) dovrà costituirsi un comitato promotore composto da tre confratelli o consorelle non candidati, i quali dopo la indizione delle elezioni, dovranno presentarsi alla Segreteria della Arciconfraternita per ritirare l'apposito modulo autenticato per raccogliere le firme dei candidati e dei presentatori. Dopo la raccolta delle firme i tre presentatori dovranno dichiarare in margine al modulo che le firme dei candidati e dei presentatori sono state apposte in loro presenza e che quindi sono autentiche perché i firmatari sono stati riconosciuti ed è stato verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Arciconfraternita, non più tardi di venti (20) giorni liberi dalla data delle elezioni, la quale rilascerà ricevuta del deposito al rappresentante della lista che dovrà essere uno dei presentatori della lista. Ciascuna lista o gruppo di lista, dovrà contenere non meno di cinquanta e non più di ottanta firme di presentatori iscritti nelle liste degli elettori, di cui almeno metà anche nei ruoli dei Capo Guardia

o dei facenti servizio.

Ciascun presentatore potrà firmare una sola lista o gruppo di liste.

Art. 10 - Esame delle liste. Eventuale esclusione.

Il Proposto, assistito dal Segretario, esaminerà ciascuna lista e dove riscontri in esse irregolarità a suo giudizio sanabili, convocherà entro i tre giorni successivi, il presentatore della lista per le osservazioni del caso.

Qualora il Proposto abbia invitato questi a sanare le irregolarità rilevate e questi non abbia provveduto entro il termine indicatogli, la lista sarà annullata ed esclusa dalle elezioni.

Art. 11 - Numero dei candidati di lista.

Ciascuna lista dovrà essere costituita da un numero di candidati pari a quelli da eleggere, maggiorato del 50%, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 12 - Lista del Collegio dei Revisori.

Quanto previsto nei precedenti articoli 9,10, 11 viene applicato anche per la elezione del Collegio dei Revisori, che sarà composto come previsto dall'art. 36 dello Statuto.

Art. 13 - Espressione del voto.

Nella sala della votazione dovrà essere predisposto uno spazio che assicuri l'espressione segreta del voto.

Il voto si esprime:

- a) in caso di più liste in concorso, tracciando un segno nel quadratino posto a fianco di ogni lista. L'elettore ha la facoltà di esprimere anche il voto di preferenza per i candidati della lista votata e per un numero di essi non superiore a quello da eleggere, tracciando un segno sul quadratino a fianco di ciascun candidato;
- b) in caso di un'unica lista, tracciando un segno nel quadratino posto a fianco di ciascun candidato e per un numero di essi non superiore a quello da eleggere.

Art. 14 - Lista sostitutiva.

Nel caso che, trascorso il termine per la presentazione delle liste elettorali, non ne sia stata presentata alcuna, il Magistrato si adunerà d'urgenza e stabilirà o il rinvio delle elezioni o la presentazione di una lista o di un gruppo di liste proprie, deliberando in tal caso anche la composizione del seggio elettorale.

TITOLO IV

Dello svolgimento delle elezioni

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea elettorale. Pubblicazione. Seggi elettorali.

In conformità agli artt. 24 e 25 dello Statuto vigente, trascorso il quadriennio dalle precedenti elezioni, il Magistrato stabilirà la data delle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche nel periodo previsto dall'art. 1.

Il relativo avviso sarà affisso nell'apposito albo dell'Arciconfraternita e delle singole Confraternite locali o, comunque, nei locali delle stesse.

Di esso sarà anche data notizia al pubblico mediante manifesti e a mezzo della stampa locale.

Nella Sede Centrale e nelle Sedi delle Confraternite locali è costituito un seggio elettorale.

I Consigli Direttivi delle Sezioni, dando motivazione della scelta, potranno deliberare, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, di non costituire il seggio elettorale. In tale ipotesi dovranno indicare la Sezione, normalmente la più vicina o la più idonea, ove i loro iscritti potranno esercitare il diritto di voto.

In caso di omessa indicazione il diritto di voto sarà esercitato presso l'Arciconfraternita Centrale. Alla Sezione indicata o all'Arciconfraternita Centrale, i Presidenti delle Sezioni trasmetteranno la lista degli elettori almeno sette giorni prima della

data fissata per le elezioni.

La deliberazione di eventuale non costituzione del seggio elettorale andrà immediatamente trasmessa al Magistrato della Misericordia per metterla agli atti delle operazioni elettorali.

Art. 16 - Svolgimento delle operazioni elettorali.

Le operazioni elettorali si svolgeranno normalmente in un giorno di domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ininterrottamente.

Art. 17 - Pubblicazione del regolamento elettorale.

Un esemplare del presente regolamento, dovrà rimanere affisso nella sala delle elezioni durante il corso delle operazioni.

Art. 18 - Ufficio elettorale. Scrutatori.

Per comporre l'ufficio elettorale si uniscono al Presidente, che è il Proposto o un suo delegato componente il Magistrato, il Segretario della Confraternita Generale e quattro scrutatori scelti nella lista degli elettori.

Questi quattro scrutatori sono scelti tre giorni prima delle votazioni dal Proposto (o in sua assenza dal Governatore) fra i nominativi proposti, in numero per lo meno doppio a quelli da nominare, dai rappresentanti delle varie liste presentate.

Come indicato nell'art. 15, sono costituiti seggi elettorali anche a cura delle singole Confraternite.

Per tali seggi la funzione di Presidente del Seggio viene svolta dal Presidente della Confraternita, o da suo delegato, quella di Segretario dal Segretario della stessa ed i quattro scrutatori sono designati dal Presidente della stessa Confraternita fra i nominativi proposti, in un numero per lo meno doppio a quello da nominare, dai rappresentanti delle varie liste presentate.

Alle Confraternite saranno inviati dalla Segreteria Centrale della Misericordia i materiali cartacei necessari per lo svolgimento delle votazioni unitamente alle relative istruzioni.

Art. 19 - Segretario del seggio elettorale.

Le funzioni di Segretario dell'Ufficio Elettorale sono svolte dal Segretario dell'Arciconfraternita. Il Segretario non ha funzioni deliberative, ma solo consultive e provvedere anche alla redazione dei verbali delle elezioni.

Art. 20 - Personale del seggio elettorale.

Il personale del Seggio, che assiste alle operazioni elettorali, è immutabile per tutta la durata delle stesse e almeno tre membri dell'ufficio, escluso il Segretario, dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 21 - Presenza nel seggio elettorale.

Durante le operazioni elettorali nessuno, che non sia elettore, potrà introdursi nel locale ove ha luogo la votazione, ad eccezione delle altre persone incaricate dal Provveditore o dal Presidente delle Confraternite di prestare servizio per le medesime.

Art. 22 - Espressione del voto nei seggi elettorali.

Gli iscritti nelle liste elettorali, di cui al titolo II, avranno diritto di esprimere il loro voto nella Sezione di appartenenza o, in caso di mancata costituzione, nella Sezione indicata dal Consiglio Direttivo della Sezione o presso l'Arciconfraternita Centrale, come previsto dal precedente art. 15.

Gli iscritti nelle liste elettorali di più di una Sezione avranno diritto di esercitare il loro voto solo in una Sezione.

La verifica del corretto esercizio del diritto di voto degli elettori con iscrizione plurima sarà fatta dai seggi elettorali che ne avranno avuto conoscenza.

Art. 23 - Apertura delle votazioni.

Appena avvenuta la costituzione del Seggio, il Presidente dichiara aperta la votazione, durante la quale ciascun elettore iscritto nelle liste e che dimostri la sua identità con idoneo documento o tramite

la conoscenza di uno dei componenti del seggio riceve la scheda aperta da votare e, espresso il voto, la presenta piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna collocata sul tavolo.

Esercitato il voto, un componente del seggio appone la sua firma nell'apposito spazio della lista elettorale, certificando così l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Le schede devono essere di carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere, debbono essere stampate, timbrate e vidimate con la firma di due scrutatori.

Art. 24 - Espressione del voto. Validità. Computo.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto degli articoli che precedono, nonché dei commi seguenti.

In particolare, in caso di più liste in concorso, il voto espresso per uno o più candidati di una lista è da intendersi espresso anche per l'intera lista, oltre che per i candidati votati.

Sono NULLI i voti contenuti in schede:

- a) che non siano quelle del seggio e non siano vidimate e appositamente timbrate;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) nelle quali l'espressione del voto sia stata effettuata utilizzando una penna o altro mezzo di scrittura diverso da quello consegnato all'elettore dal seggio.
- d) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per liste diverse o per candidati appartenenti a liste diverse.

Sono NULLI i voti di preferenza:

- e) quando l'espressione del voto di preferenza per i candidati

della lista votata sia fatta per un numero di candidati maggiori di quelli da eleggere.

In questo caso sarà, tuttavia, valido il voto di lista.

Si intendono eletti a componenti il Magistrato:

in caso di più liste: i candidati della lista che abbia riportato il maggior numero di voti, i quali abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.

Per tale conteggio a ciascun candidato sono computati i voti di lista e ad essi sono sommati i voti di preferenza espressi a favore dello stesso candidato.

In caso di lista unica: i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più candidati, verrà proclamato eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita e a parità di anzianità di iscrizione quello più anziano di età.

Art. 25 - Operazioni di scrutinio.

Compite le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il Presidente dichiara chiusa la votazione e riscontrato che il numero delle schede consegnate ai votanti, corrisponde al numero degli elettori, ne segnala il numero nel processo verbale e aperta l'urna, uno degli scrutatori, prende ciascuna scheda, la consegna al Presidente che ne fa lettura ad altavoce e la fa passare ad altro scrutatore.

Gli altri scrutatori annotano insieme al Segretario il numero dei voti riportati da ciascuna lista e il numero di preferenze riportate da ciascun candidato durante lo spoglio delle schede.

Durante tali operazioni è ammessa la presenza degli elettori solo come uditori.

Art. 26 - Tavolo del seggio elettorale.

Il tavolo del Seggio deve essere disposto in modo che vi si possa

girare attorno durante lo spoglio delle schede.

Art. 27 - Pronuncia del seggio elettorale. Reclami.

Il Seggio si pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni elettorali e sulla nullità delle schede. In caso di dissenso decide il Presidente.

Nel verbale deve essere fatta menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le schede nulle, bianche, le contestazioni in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, i reclami e le proteste scritte dovranno essere firmate almeno da due componenti il seggio ed unite al verbale.

Art. 28 - Pubblicazione del risultato del voto. Trascrizione dei verbali al Magistrato.

Compiuto lo scrutinio il Seggio pubblica il risultato della elezione e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato dai componenti il Seggio, ma per la sua validità basta la firma del Presidente e del Segretario.

I verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nelle quali è costituito il seggio elettorale dovranno essere trasmessi al Magistrato entro le successive ventiquattro ore.

Art. 29 - Processo verbale da rimettere al Magistrato.

Qualora si verifichi una differenza tra il numero delle schede e quello dei votanti, il seggio, sui risultati dello scrutinio, stabilirà se questa emergenza abbia o no influenza per la validità delle elezioni nel caso affermativo si asterrà dalla pubblicazione, facendone verbale da trasmettersi al Magistrato.

Art. 30 - Proclamazione degli eletti.

Il Magistrato, sulla base dei risultati pervenuti, entro cinque giorni dalla avvenuta votazione, proclama eletti quelli che abbiano riportato il maggior numero dei voti come indicato al precedente art. 27 e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 31 - Esclusione di eletti o affini.

Se la elezione porta nel Magistrato parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado, il deputato neo eletto viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti, da chi ne abbia maggior numero, il giovane dal più anziano di iscrizione alla Misericordia.

Art. 32 - Reclami.

Il Magistrato delibera sulle proteste, reclami e deliberazioni del Seggio. I reclami e le proteste debbono essere presentate al Proposto entro tre giorni successivi alla votazione.

Art. 33 - Presidente del seggio. Poteri.

Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, della regolarità della votazione e del mantenimento dell'ordine, servendosi anche dei messi della legge per allontanare chiunque si permettesse di disturbare.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 34- Sanzioni disciplinari.

Qualunque iscritto, specie se deputato, si comporti in maniera scorretta o riprovevole, dentro e fuori i locali della votazione, dentro e fuori i locali della sede, o commetta atti di qualsiasi genere che possano turbare il regolare svolgimento e la libera espressione del voto, sarà punito a norma di Statuto e di regolamento.

APPROVATO CON DELIBERA DEL MAGISTRATO DEL
08/10/2007.